

Sentenza: 18 aprile 2008 n. 105

Materia: Ambiente

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 117, 118, 119, 120 Cost.

Ricorrenti: Regione Veneto

Oggetto: art. 1, comma 1082, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)

Esito:

- Non fondatezza

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

La Regione Veneto ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge finanziaria 2007, fra le quali quella concernente l'art. 1 comma 1082, il quale prevede l'adozione di un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile ed a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali.

La ricorrente ritiene che tale disposizione interverrebbe in un ambito materiale nel quale si intersecherebbero la propria competenza residuale in materia di foreste e quella statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. A tal proposito si richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale, per la quale in ipotesi di interferenze tra materie di competenza esclusiva statale e regionale il principio regolatore è quello della leale collaborazione (sent. nn. 370/2005, 50/2005, 222/2003, 407/2002, 536/2002).

La Regione Veneto quindi sostiene l'illegittimità della disposizione impugnata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, nella parte in cui non ha previsto alcuna forma di collaborazione con le regioni per la definizione del programma quadro in materia forestale.

La Regione Veneto censura, altresì, la medesima disposizione, nella parte in cui rendendo possibile per le azioni previste dal suddetto programma quadro, l'accesso all'apposito fondo costituito dallo Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), avrebbe in sostanza previsto un finanziamento a destinazione vincolata in materia di competenza regionale, anche questo in contrasto con la ben nota giurisprudenza costituzionale secondo cui sono illegittime le previsioni di fondi statali in materie di competenza legislativa concorrente o esclusiva delle regioni.

La Corte ha ritenuto non fondata la questione sulla base delle seguenti argomentazioni.

Preliminarmente si precisa che sullo stesso bene della vita, boschi e foreste, insistono due beni giuridici: quello ambientale in riferimento alla multifunzionalità del bosco, ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso.

Sotto l'aspetto ambientale, i boschi e le foreste costituiscono un bene giuridico di valore primario ed assoluto nel senso che la tutela ad essi apprestata dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome hanno nella materia di loro competenza che si riferisce alla sola funzione economico produttiva. Ciò peraltro non toglie che le Regioni, nell'esercizio delle specifiche competenze, loro garantite dalla Costituzione, possano stabilire forme di tutela ambientale più elevate.

Ne consegue, ad avviso della Corte, che la competenza regionale in materia di boschi e foreste, incontra i limiti invalicabili posti dallo Stato a tutela dell'ambiente, e che, pertanto, tale funzione può essere esercitata soltanto nel rispetto della sostenibilità degli ecosistemi forestali.

Rispetto all'aspetto denunciato del mancato coinvolgimento della Regione nella redazione del programma, la Corte precisa che il programma quadro non è imposto alle Regioni, ma costituisce una semplice proposta di accordo presentata dal Ministero per le politiche forestali e dal Ministero dell'ambiente alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province di Trento e Bolzano ai sensi del d.lgs. n. 281/2007.

Si tratta dunque di una mera proposta per sua natura inidonea a violare competenze regionali, e tanto meno il principio di leale collaborazione, in quanto essa può essere accettata in tutto o in parte o non essere accettata dalla Regioni e dalle Province autonome. Alla luce di tali riflessioni la Corte dichiara non fondata anche l'ulteriore censura regionale secondo cui il comma in questione avrebbe previsto un fondo vincolato, violando i principi costituzionali poiché l'utilizzazione del fondo dipende dalla conclusione dell'accordo stesso e quindi anche dalla volontà delle Regioni.